

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LUNI

Provincia della Spezia

REP. _____

Contratto di concessione di fabbricato con finalità sociali ed annesso bar denominato “Centro Sociale Benelli” (CIG __)

L’anno duemilaventi _____ il giorno XXX del mese di XXX, in Luni, nella Casa Comunale, sita in Via Castagno n. 61, avanti a me, Dott. Francesco Brignolo, Segretario del Comune di Luni, autorizzato a rogare, nell’interesse e su richiesta del Comune stesso, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. c) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, sono comparsi:

l’Ing. Lorenzo Del Santi, nato a Carrara (MS) il 2 giugno 1978, in seguito denominato Concedente, in qualità di Responsabile del Servizio 4 Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Luni -codice fiscale 81001370113- il quale dichiara di intervenire non in proprio, ma in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Luni che rappresenta, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c) e dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

e dall’altra parte

il Sig. XXX, nato a XXX (XX) il XXX, nella sua qualità di Legale Rappresentante della XXX, con sede in XXX, via XXX n. civico XXX, P.IVA XXX, iscritta presso la C.C.I.A.A. di XXX R.E.A. nr. XXX, che nel proseguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche Concessionario.

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite Parti io, Segretario

Comunale rogante, sono personalmente certo. Non è richiesta la presenza di testimoni (art. 48 L. 16/02/1913 n. 89 come modificato da at. 12 L. 28/11/2005 n. 246).

PREMESSO

- a) che con Deliberazione della Giunta Comunale n. XXX del XXX è stato approvato lo schema di avviso con allegati e schema di convenzione per l'affidamento in concessione di fabbricato con finalità sociali ed annesso bar denominato "Centro Sociale Benelli";
- b) che con Determinazione Dirigenziale del Capo Servizio 4 Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Patrimonio n. XXX del XXX sono stati approvati i verbali di gara relativi all'avviso pubblico per l'affidamento in concessione di fabbricato con finalità sociali ed annesso bar denominato "Centro Sociale Benelli";
- c) che con Determinazione del Capo Servizio 4 Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Patrimonio n. XXX del XXX è stato aggiudicato l'affidamento in concessione di fabbricato con finalità sociali ed annesso bar denominato "Centro Sociale Benelli";
- d) che in data XXX è stato redatto e sottoscritto da ambo le parti il verbale di consegna del fabbricato "Centro Sociale Benelli", assunto a protocollo dell'Ente n. XXX del XXX;
- e) è necessario provvedere alla stipulazione del presente contratto per la gestione del servizio de quo;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

La Stazione Appaltante concede al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, la concessione del fabbricato citato in premessa. Il Concessionario si impegna all'esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento alla proposta tecnica presentata, conservata agli atti d'ufficio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste nell'Avviso Pubblico.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo al servizio è il seguente: XXX;

La concessione consiste nella gestione di un'area, individuata nella planimetria dello stato attuale allegata (Allegato 1), con finalità sociali ed annesso bar denominato "Centro Sociale Benelli";

La concessione prevede, oltre all'utilizzo dell'area, anche la manutenzione ordinaria della stessa e delle altre strutture presenti, nonché la custodia, la vigilanza, la pulizia, la sicurezza, il pagamento di utenze e consumi in genere, oneri fiscali e assicurazione, personale idoneo alla gestione, ecc ...

ARTICOLO 2

La durata della concessione è stabilita in 6 (sei) anni decorrenti dalla data di stipula della convenzione, oppure dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserva di legge con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 6 (sei) alle medesime condizioni contrattuali.

È facoltà del Comune concedente di richiedere al Concessionario l'eventuale

proroga della concessione, alle medesime condizioni di gestione in corso, nelle more dell'espletamento del nuovo affidamento.

ARTICOLO 3

Il Comune consegna l'area e le relative strutture sovrastanti (immobili, arredi, impianti, attrezzature ecc...) per i quali è redatto apposito verbale di consistenza dei beni di proprietà comunale.

Il Concessionario potrà acquistare e installare, con oneri a proprio carico e previa autorizzazione scritta del Comune, altri arredi e attrezzature che riterrà necessari allo svolgimento dei suoi compiti, nonché provvedere alla piantumazione di nuove essenze arboree.

Alla scadenza della concessione il concedente, in contraddittorio con il concessionario, effettuerà il controllo sullo stato di consistenza dei beni consegnati in gestione e verrà redatto un verbale di restituzione.

Il Concessionario dovrà riconsegnare l'area in buono stato, sia di manutenzione che di pulizia, pena il risarcimento dei danni, il giorno successivo alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 4

Per la concessione dell'area e degli impianti in essa presenti dovrà essere corrisposto al Comune di Luni un canone di concessione di € 967,50 calcolato in base alla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate e da pagarsi con rate mensili.

Il prezzo unitario della concessione è imm modificabile.

Il canone di locazione è soggetto agli adeguamenti ISTAT e in caso intervengano eventi eccezionali, a giudizio del concedente, si potrà procedere ad una rimodulazione dello stesso.

L'importo contrattuale oggetto di aggiudicazione, ammonta ad Euro 69.660,00 (in lettere sessantanovemilaseicentossesanta/00) oltre IVA pari a euro 15.325,20 (in lettere quindicimilatrecentoventicinque/20) per un importo complessivo (inclusa di IVA) pari ad euro 84.985,20 (in lettere ottantaquattromilnovecentoottantacinque/00) per anni sei.

In considerazione della possibilità di rinnovo per ulteriori anni 6 (sei) alle medesime condizioni contrattuali il valore della concessione ammonta ad Euro 139.320,00 (in lettere centotrentanovemilatrecentoventi/00) oltre IVA pari a Euro 30.650,40 (in lettere trentamilaseicentocinquanta/40) per un totale complessivo (inclusa IVA) pari ad Euro 169.970,40 (centosessantanovemilanovecentosettanta/40) per anni 12.

Il Concessionario verserà il corrispettivo al Concedente in rate mensili anticipate generate con PagoPa entro il giorno 10 della mensilità in corso.

Tutte le spese per utenze riferite all'area ed agli immobili in essa insediati saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

ARTICOLO 5

L'appalto è concesso ed accettato a condizione dell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dall'Avviso Pubblico di Concessione, conservato agli atti d'ufficio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in base al quale è stata formulata l'offerta e che il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare.

ARTICOLO 6

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, il Concessionario ha eletto

domicilio presso la sede legale dell'Azienda, nel Comune di XXX, all'indirizzo XXX n.XXX.

Il Concessionario, con la gestione dell'area affidata e delle strutture ivi presenti, si impegna a programmare e porre in essere tutte le iniziative indicate nella propria offerta in sede di gara, la cui attuazione comunque dovrà essere preventivamente approvata ed autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Gli oneri per l'organizzazione e l'effettuazione delle iniziative promosse ai sensi della presente convenzione sono a totale carico del Concessionario che dovrà munirsi anche delle eventuali autorizzazioni necessarie.

Previo accordo con l'Amministrazione Comunale, le iniziative progettate potranno subire variazioni o sostituzioni con altre di analoga importanza nonché potranno essere implementate senza oneri per il concedente.

Il Concessionario, inoltre, dovrà sottostare ai seguenti obblighi:

1. Non potrà essere apportata alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente;
2. Provvedere alla manutenzione ordinaria, la custodia, la gestione, la pulizia dell'area e delle strutture presenti ed in particolare:
 - a. Effettuare lo sfalcio del verde dell'area affidata durante il periodo aprile – ottobre di ogni anno per un numero di interventi non inferiore a 15 (quindici) fermo restando che l'erba non potrà mai superare i 3 cm di altezza;
 - b. Pulizia di tutti i vialetti a cadenza settimanale e rimozione di scarti e/o rifiuti lasciati dagli utenti con cadenza giornaliera,

salvo casi di necessità urgente di pulizia;

c. Vigilanza sul corretto uso delle attrezzature da parte del pubblico;

d. Garantire la copertura wi-fi pubblica e gratuita per l'utenza;

3. La struttura presente nell'area dovrà essere destinata esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico è vincolata alla durata della concessione dell'area pubblica;
4. Dovrà garantire, con oneri a proprio carico, la custodia, la gestione e la pulizia dell'area affidata nonché la cura, la manutenzione ordinaria della stessa e delle strutture ivi presenti;
5. Tutte le iniziative realizzate dal concessionario nell'area assegnata, sia che comportino la corresponsione di un prezzo a carico degli utenti sia che siano fruibili gratuitamente, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione;
6. Sarà direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite di acqua, fughe di gas, ecc.. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa. A tal riguardo è stata stipulata, con oneri a carico del concessionario, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al concedente o a terzi nello svolgimento dell'attività di cui al successivo art. 15;
7. Dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della quiete pubblica, impegnandosi a gestire l'attività in modo tale da

non arrecare pregiudizio all'immagine e al decoro della pubblica amministrazione;

Qualsiasi miglioria infrastrutturale che verrà posta in essere dal concessionario, previa autorizzazione da parte del Concedente, verrà acquisita al patrimonio comunale e il concedente non dovrà nulla a titolo corrispettivo al concessionario.

Il concessionario è, altresì, tenuto:

- All'incondizionato rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- All'applicazione del trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla legge in materia nei confronti del personale di cui si avvale nell'ambito della presente convenzione;
- Ad assolvere a tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali; il Concessionario ne è il solo responsabile con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del concedente e di ogni indennizzo.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante procede all'escussione della garanzia fideiussoria e, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto come definito all'art. 12 del presente contratto.

ARTICOLO 7

Il Concedente, con il presente si obbliga:

- Ad effettuare la manutenzione straordinaria dell'area affidata in concessione e delle strutture presenti. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza o negligenza nella

manutenzione ordinaria o nella custodia da parte del concessionario o per riparare danni causati da azioni dolose, sarà dato corso alla procedura per ottenere il giusto risarcimento verso il Concessionario stesso o verso terzi;

Il Comune eserciterà tutte le funzioni ispettive ritenute utili per assicurarsi che la concessione sia espletata in base alle prescrizioni contrattuali e “alla regola d’arte” a mezzo di sopralluoghi e verifiche.

ARTICOLO 8

Avvalendosi delle strutture fisse all'uopo realizzate presenti nell'area assegnata, il Concessionario, in possesso dei requisiti richiesti e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, dovrà gestire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o ristorazione nei limiti di legge.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al Concessionario, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto oggetto della presente concessione.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto servizio nonché quelli necessari per l'ottenimento del nulla osta igienico sanitario.

ARTICOLO 9

Nei periodi durante i quali non è prevista alcuna organizzazione di eventi da parte del Concessionario, secondo il programma autorizzato dall'Amministrazione, il Comune si riserva la possibilità di utilizzare l'area

esterna, dandone comunicazione al gestore con preavviso di almeno dieci giorni, per iniziative di interesse collettivo.

In tali occasioni non è dovuto alcun compenso al Concessionario.

Resta, comunque, inteso che, in tali circostanze, sarà cura del Comune stesso provvedere all'effettuazione degli interventi straordinari connessi alle iniziative intraprese.

Durante tali manifestazioni è consentita l'apertura da parte del Concessionario del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande e/o ristorazione se autorizzate dall'Ente competente.

ARTICOLO 10

È espressamente vietata la subconcessione in tutto o in parte dell'area e delle strutture affidate in concessione, nonché del servizio di organizzazione delle iniziative di aggregazione.

La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza del contratto e l'incameramento nelle casse comunali del deposito cauzionale di cui al successivo articolo 14, senza pregiudizio di ogni altra ragione od azione verso la concessionaria medesima.

ARTICOLO 11

Il contratto si intenderà sospeso, senza nessuna pretesa da parte del concessionario, qualora per un motivo di forza maggiore (es. lavori di manutenzione, inagibilità ecc.) l'Amministrazione Comunale decidesse di chiudere l'area assegnata per un determinato periodo. In tal caso verrà data comunicazione scritta al concessionario.

Alla riapertura, sempre previa comunicazione scritta, la convenzione riprenderà la sua efficacia, senza alcuna pretesa economica da parte del

concessionario per l'attività non esercitata nel periodo di sospensione.

ARTICOLO 12

La concessione potrà essere dichiarata decaduta dal Comune in qualsiasi momento prima della scadenza, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun compenso, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione delle iniziative di aggregazione offerte in sede di gara;
- mancato pagamento del canone per 3 rate mensili nell'anno;
- cessazione dell'attività da parte del concessionario e/o chiusure ingiustificate superiori a 30 giorni;
- gravi violazioni di legge o degli obblighi assunti con il contratto dopo che, salvo il caso di recidiva, il concessionario diffidato dal Comune non abbia ripristinato, nei termini assegnatili, le condizioni previste nel contratto stesso;
- uso improprio dell'area concessa rispetto alle finalità perseguite con la presente convenzione;
- violazione dell'obbligo di subconcessione e del divieto di mutazione dell'uso esclusivo pattuito;
- attuazione di interventi, ancorché migliorativi, senza la preventiva autorizzazione del concedente.

ARTICOLO 13

In caso di infrazioni ritenute lievi a giudizio dell'Amministrazione, commesse nello svolgimento del servizio appaltato, si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00).

In caso di recidiva, le infrazioni lievi comporteranno il pagamento di penale

doppia o l'adozione di misure più severe, sempre a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi potranno comportare la risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi momento ed a mezzo dei propri uffici competenti, senza alcun preavviso, di verificare il corretto svolgimento del servizio appaltato.

ARTICOLO 14

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha presentato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. XXX, rilasciata in data XXX da XXX Agenzia di XXX, con sede legale in XXX (XX), via XXX civico XXX, per l'importo di Euro 6.966,00 (seimilanovecentosessantasei/00), pari al 10% (dieci %) dell'importo del canone complessivo, a favore del Comune per tutta la durata dell'appalto.

Tale cauzione potrà essere estinta solamente ad avvenuto controllo, alla cessazione della concessione, da parte degli organi comunali, che attesti le perfette condizioni delle strutture, nonché il regolare versamento del canone e delle spese. Il concedente si riserva la facoltà di richiedere garanzie aggiuntive per le opere di valorizzazione approvate successivamente.

ARTICOLO 15

Ai sensi dell'Avviso Pubblico il Concessionario assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione della Concessione e delle attività connesse, sollevando il

Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario ha stipulato a tale scopo un'assicurazione con polizza N. XXX rilasciata da XXX Agenzia di XXX in data XXX, e rinnovata a cadenza annuale con attuale scadenza il XXX come segue:

- a) per RCT per un massimale di Euro 1.000.000,00 (un milione/00), per sinistro per persona per danni a cose;
- b) per RCO per un massimale di Euro 1.000.000,00 (un milione/00), per ogni sinistro.

Il Concessionario produrrà, a valenza di rinnovo della stessa, prima della scadenza della polizza, quietanza di pagamento pena la risoluzione del presente contratto.

Il Concessionario esonera quindi interamente e senza riserve ed eccezioni il Comune di Luni da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da questi designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Concedente, che sia causa di danno alla funzionalità alla funzionalità degli impianti e delle attrezzature.

Il Concessionario rifonderà al Concedente tutti i danni arrecati all'immobile nella misura stabilita dall'Ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 16

Il Comune vigilerà sul servizio per tutta la durata del contratto con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che il concessionario

possa sollevare eccezione di sorta.

ARTICOLO 17

È vietata la cessione del contratto e il subappalto, pena l'immediata risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18

Il Concedente ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione avviene mediante posta elettronica certificata con preavviso e messa in mora di 5 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Il Concessionario è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, il Concessionario si venga a trovare in una delle situazioni riconducibili all'articolo sopracitato è tenuto alla comunicazione immediata al Concedente, salva la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 19

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro della Spezia per valore e territorio. È escluso l'arbitrato.

Fino alla soluzione della controversia l'aggiudicatario non potrà comunque rifiutare l'esecuzione della Concessione.

ARTICOLO 20

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente contratto si fa riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e all'Avviso Pubblico di Concessione che costituisce allegato

sostanziale e parte integrante del presente contratto anche se non materialmente unito ad esso e che le parti, sottoscrivono digitalmente e dichiarano di ben conoscere e pertanto ne viene omessa la lettura.

ARTICOLO 21

Il Comune di Luni dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti i cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il titolare del trattamento è il Comune di Luni.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.luni.sp.it accedendo alla sezione “privacy” al seguente <https://www.comune.luni.sp.it/it-it/privacy>.

ARTICOLO 22

Sono a carico del Concessionario, senza possibilità di rivalsa sul Comune, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico del Comune. Per quanto concerne la registrazione le parti, tenendo conto che si tratta di prestazioni soggette ad I.V.A., chiedono la registrazione in misura fissa ai sensi della tariffa - parte I - del D.P.R. 26.04.1986 nr.131.

ARTICOLO 23

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Luni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Concedente dichiara e il Concessionario prende atto che la disciplina del whistleblowing di cui al D.Lgs. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i. si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Il Concessionario, pertanto, si impegna con la sottoscrizione del presente contratto ad informare adeguatamente il personale impiegato nei lavori in materia di anticorruzione e sulle modalità operative previste dalla normativa comunicando il link in cui è attiva la piattaforma informatica che può essere utilizzata e che garantisce l'anonimato del segnalante - <https://comuneluni.whistleb.it/>.

Il Concessionario altresì si impegna con la sottoscrizione del presente atto ad informare adeguatamente il personale impiegato nel servizio dell'applicazione del Codice di comportamento in vigore nel Comune di Luni e pubblicato sul sito internet istituzionale.

Il contratto è stipulato in “formato elettronico” e, pertanto, anche l'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, per l'importo di € 40,00 come

sancito dall'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

Data lettura del contratto, il Sig. XXX e l'Ing. Del Santi Lorenzo dichiarano di approvarlo avendolo riscontrato pienamente conforme alla volontà espressa e con me lo sottoscrivono con firma digitale.

Dichiarano le parti stesse di avere preso visione ed esatta cognizione del contenuto degli atti richiamati nel presente contratto.

Il Sig. XXX in qualità di legale rappresentante della XXX, dichiara di approvare specificamente l'articolo 15 del presente contratto ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 del codice civile.

E richiesto, io Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su 18 pagine intere oltre la presente fin qui, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale.

Per il Concedente: Ing. Del Santi Lorenzo

Per il Concessionario: Sig. XXX

Il Segretario rogante: Dott. Francesco Brignolo